

06969

1



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

*TRIBUTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 4425/2008

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 6969

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. STEFANO BIELLI - Presidente - Ud. 11/03/2014
Dott. ETTORE CIRILLO - Consigliere - PU
Dott. ANTONIO VALITUTTI - Rel. Consigliere -
Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -
Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 4425-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

2014

914

CEDACON DI TRILLO' VITTORIO & C. SAS;


- *intimato* -

avverso la sentenza n. 550/2006 della
COMM. TRIB. REG ^{del LATINA} / SEZ. DIST. di LATINA, depositata il
30/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/03/2014 dal Consigliere Dott. ANTONIO
VALITUTTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato LA GRECA che si
riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l'accoglimento del 1° motivo del ricorso, assorbiti
gli altri.

A large, stylized handwritten signature or scribble, possibly reading 'LA GRECA', written in black ink. It consists of several sweeping, connected lines that form a large, irregular shape.A small, handwritten mark or signature, possibly a monogram or initials, written in black ink. It is located to the right of the large signature.

RITENUTO IN FATTO.

1. A seguito di processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di Finanza di Terracina in data 18.6.1999, veniva notificato alla CEDACON di Trillò Vittorio & C. s.a.s. un avviso di rettifica con il quale l'Amministrazione recuperava a tassazione l'IVA non versata, in relazione ad operazioni non fatturate o non contabilizzate, per l'anno di imposta 1997.
2. L'atto impositivo veniva impugnato dalla società dinanzi alla la CTP di Latina, che accoglieva il ricorso.
3. L'appello avverso tale pronuncia, proposto dall' Agenzia delle Entrate veniva, del pari, rigettato dalla CTR del Lazio, con sentenza n. 550/39/06, depositata il 30.12.06, con la quale il giudice di seconde cure riteneva del tutto esauriente la motivazione della sentenza di primo grado, e sorniti di idoneo supporto probatorio i rilievi operati dall'Ufficio con l'avviso di rettifica in contestazione.
4. Per la cassazione della sentenza n. 550/39/06 ha, quindi, proposto ricorso l'Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi. L'intimata non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia l'omessa motivazione su fatti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
 - 1.1. La decisione impugnata avrebbe, difatti, omesso di motivare - ad avviso della ricorrente - in relazione alle diverse censure mosse dall'Ufficio appellante alla decisione di prime cure, limitandosi ad operare un mero rinvio per *relationem* alla sentenza emessa dalla CTP di Latina.
 - 1.2. Il motivo è inammissibile.
 - 1.2.1. La ricorrente ha, invero, del tutto tralasciato di formulare un'indicazione riassuntiva e sintetica, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o insuf-



ficiente, nonché le ragioni per le quali la motivazione debba considerarsi inidonea, per la sua carenza o insufficienza, a giustificare la decisione di appello. E ciò ai sensi dell'art. 366 bis, co. 2, c.p.c. (applicabile alla fattispecie *ratione temporis*), a tenore del quale la formulazione della censura, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. deve contenere un "momento di sintesi" omologo del quesito di diritto, che costituisca un *quid pluris* rispetto all'illustrazione del motivo operata dalla parte ricorrente (cfr., *ex plurimis*, Cass. 8897/08; 2652/08; Cass.S.U. 11652/08; 16528/08).

1.2.2. Nel caso di specie, per contro, l'Agenzia delle Entrate si è limitata ad esporre diffusamente le ragioni per le quali la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe, a suo parere, affetta dal vizio motivazionale dedotto, senza operare, peraltro, la sintesi richiesta dalla norma succitata.

1.3. Di conseguenza, la censura - per le ragioni suesposte - non può trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.

2.1. Si duole l'Amministrazione del fatto che la CTR abbia ommesso di pronunciarsi sui motivi di appello - debitamente trascritti, ai fini dell'autosufficienza, nel ricorso per cassazione - concernenti l'impossibilità di considerare giudicato la sentenza emessa in precedenza per le imposte dirette (essendo in contestazione nel presente giudizio l'IVA), poiché relativa ad un imposta e ad annualità diverse, nonché la dedotta regolarità solo formale della contabilità della società contribuente, con la conseguente necessità di fare ricorso, ai fini della ricostruzione del reale volume di affari, alle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza sui conti della società. Ed infatti, dalle indagini esperite dai verbalizzanti era emersa la sussistenza di maggiori costi, dedotti dai documenti extracontabili rinvenuti e dai prelevamenti sui

conti bancari, non riportati nella contabilità ufficiale, sicchè anche i ricavi - sulla scorta dei versamenti effettuati dalla società - erano stati recuperati a tassazione ai fini IVA.

2.2. Il motivo è fondato.

2.2.1. Premesso, infatti, che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello - censurabile in cassazione ai sensi degli artt. 112 e 360 n. 4 c.p.c. - è configurabile allorché manchi completamente l'esame di una censura mossa al giudice di primo grado (Cass. 16254/12), è evidente che, nel caso concreto, è incorsa in siffatto vizio procedimentale la decisione di seconde cure, laddove ha omesso del tutto di pronunciarsi sulle questioni suindicate. La decisione impugnata si è, invece, fondata esclusivamente sulla ritenuta esaustività della motivazione della sentenza di prime cure, e sulla pretesa mancanza di un idoneo supporto probatorio a sostegno della pretesa fiscale dall'Ufficio finanziario, essendo gli elementi presi a base della ricostruzione del volume di affari della CEDACON s.a.s. - a suo dire - meramente indiziari e sforniti dei requisiti idonei ad integrare una valida prova presuntiva.

2.2.2. Manca, per contro, totalmente nell'impugnata sentenza qualsiasi riferimento, oltre che alla pronuncia emessa in materia di imposte dirette, alla regolarità solo apparente della documentazione contabile della contribuente, ed alla conseguente necessità di fare ricorso agli elementi presuntivi desumibili dalle indagini bancarie operate dalla Guardia di Finanza.

2.3. La censura va, pertanto, accolta.

3. Con il terzo motivo di ricorso, l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 d.P.R. 633/72, 32 d.P.R. 600/73, 2697 e 2727 c.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.

3.1. La CTR non avrebbe, invero, tenuto conto di quanto disposto dalle norme succitate, in forza delle quali l'Ufficio è legittimato ad emettere un avviso di rettifica ai sensi dell'art. 54 d.P.R. 633/72, nei casi in cui -

come nella specie - a fronte degli elementi presuntivi raccolti dalla Guardia di Finanza all'esito dell'esame dei conti bancari riconducibili alla società, il contribuente non abbia dimostrato che le operazioni in tal modo ricostruite e non registrate nella contabilità, siano estranee all'attività aziendale.

3.2. Il motivo è fondato.

3.2.1. Ed invero, la presunzione, stabilita dall'art. 51, co. 2, n. 2, d.P.R. 633/72, secondo la quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art. 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ha un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all'attività svolta in regime IVA e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti. Tale presunzione può essere, dunque, vinta dal contribuente solo qualora il medesimo offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. 9573/07; 21132/11; 1418/13).

3.2.2. Al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dalla presunzione suindicata, in virtù della quale le movimentazioni bancarie di denaro, risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio, si presumono conseguenza di operazioni imponibili, non è - peraltro - sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneità alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse (Cass. 1739/07; 21303/13).

3.2.3. Orbene, nel caso concreto - come si desume dalla stessa impugnata sentenza - la CEDACON s.a.s. si è profu-

sa in contestazioni del tutto generiche in ordine alla pretesa fiscale azionata dall'Amministrazione finanziaria, essendosi limitata, al postutto, ad allegare che non vi sarebbero "discordanze sostanziali tra quanto dichiarato e quanto fatturato", ma senza fornire alcune elementi probatorio analitico, di segno contrario rispetto alle risultanze emergenti dall'analisi delle predette movimentazioni bancarie.

3.3. Per tali ragioni, pertanto, il motivo in esame non può che essere accolto.

4. L'accoglimento del secondo e terzo motivo di ricorso comporta la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio, che dovrà procedere all'esame di tutti i motivi di appello proposti dall'Agenzia delle Entrate. Il giudice di rinvio si atterrà, inoltre, al seguente principio di diritto: "la presunzione, stabilita dal dall'art. 51, co. 2, n. 2, d.P.R. 633/72, secondo la quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dal successivo art. 54, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, può essere vinta dal contribuente solo qualora il medesimo offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili; a tal fine non è, peraltro, sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneità alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse".

5. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.


F.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione;

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo e terzo; cassa l'impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, l'11.3.2014.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
- 8 APR. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA